

“ Circolo SOMS Palaia ”

Palaia (PI), via del popolo n. 43 (Codice fiscale 90004320504)

Verbale assemblea dei soci

Nell'anno 2019, il giorno 18 del mese Aprile alle ore 21,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Palaia (PI), via del popolo n. 43, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione non riconosciuta “Società Operaia di Mutuo Soccorso”, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio consuntivo anno 2018;
- Assunzione qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi del d. lgs. 117/2017, codice del terzo settore
- Approvazione modifica dello statuto sociale e variazione denominazione sociale;
- Adesione alla rete nazionale ARCI APS
- Rinnovo consiglio direttivo

Viene proposto quale presidente dell'assemblea il socio Michele Fiumalbi che indica quale segretario verbalizzante il socio Mauro Magozzi. L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente verificata la presenza del numero dei soci previsto dallo statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie, dichiara la stessa validamente costituita.

Ai fini delle delibere poste all'ordine del giorno, il presidente da atto che l'associazione è costituita da 106 soci (si veda copia del libro soci allegata).

Il presidente passa la parola al Dott. Fiorenzo Baldinotti, intervenuto in qualità di consulente amministrativo, il quale illustra ai presenti il bilancio consuntivo dell'anno 2018 che dopo ampia discussione viene posto a votazione ed approvato all'unanimità.

Si passa adesso al secondo punto all'ordine del giorno. La “Società Operaia di Mutuo Soccorso” fu costituita nell'anno 1882 sotto forma di associazione non riconosciuta e tale natura ha sempre rivestito ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile. E' in questo contesto che il presidente espone all'assemblea le ragioni sottese alla proposta di assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale di cui all'art. 35 e ss. D. lgs. 117/2017. A tal fine illustra le norme recate dalla recente riforma del terzo settore ed in particolare dal Codice del Terzo Settore, e propone di modificare lo statuto sociale in accoglimento delle disposizioni ivi contenute, nonché l'opportunità di adottare la nuova denominazione: “**Circolo SOMS Palaia**” a cui si aggiungeranno gli acronimi APS ed ETS una volta perfezionati i percorsi per acquisire tali qualifiche, senza che questo comporti la necessità di ulteriori modifiche statutarie.

A questo punto il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto soffermandosi in particolar modo sulle modifiche proposte in adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Esauriti gli approfondimenti, il presidente pone in votazione la proposta di assunzione della qualifica di APS, le modifiche statutarie illustrate e l'adozione della nuova denominazione. L'assemblea approva tutto quanto all'unanimità, delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute

incombenze ai fini della registrazione dello statuto modificato e dell'iscrizione al registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale del quale va a costituire parte integrante.

Il presidente propone a questo punto di far aderire l'associazione ad ARCI APS con conseguente assunzione della tessera ARCI quale tessera sociale e passa la parola al presidente del Comitato territoriale ARCI della Valdera, D.ssa Maria Chiara Panesi, intervenuta su apposito invito, affinché illustri valori e finalità dell'ente mediante richiamo dello statuto sociale di ARCI sottolineandone la continuità con gli scopi ed i valori dell'associazione. Posta in votazione, l'assemblea approva la proposta all'unanimità.

A questo punto si passa all'ultimo punto dell'odg., consistente nell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che ai sensi del nuovo statuto rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Dopo ampia discussione si arriva alla formulazione della seguente proposta di composizione del consiglio direttivo:

Francesco Monti, Andrea Bertelli, Sara Bruschi, Mauro Magozzi, Michele Fiumalbi, Pucci Lorenzo, Falchi Alessandra, Monti Nicola, Susini Claudia, Valacchi Filippo, Vallini Alessio, Salvadori Marco. La proposta così formulata viene messa a votazione ed approvata all'unanimità. L'assemblea elegge Michele Fiumalbi per la carica di Presidente dell'associazione e Marco Salvadori per la carica di Vicepresidente.


Non essendovi altro da deliberare l'assemblea termina alle ore 23,10

Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIA
UFFICIO TRIBUTI LOCALI DI PIA

15 MAR. 2019

Registri: 840 SERIE III

Il Funzionario
Mauro Elisei(*)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muscarà



ALLEGATO ALL'ATTO
N. 840 SERIE 3
MEDIOCREDITO
15 MAG 2018

Il Responsabile
Patrizia Muscarà
(*Firma in delega del Direttore Provinciale)

Statuto dell'associazione

“Circolo SOMS Palaia”



Articolo 1 – denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione “*Circolo SOMS Palaia*”, è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione è stata costituita in data 01 gennaio 1882. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Palaia, via del Popolo n. 43. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione non l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Articolo 2 – scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

In particolare sono attività dell'associazione:

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film.
- promozione e sviluppo delle reti di comunità;

- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, D.lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.


La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 – perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso.



Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Articolo 7 – democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 - l'assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali. È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta

tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- elegge il presidente ed il vice presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 – organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:



- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività

di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.


Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Palaia, lì 18 aprile 2019.

Letto, approvato e sottoscritto



LIBRO SOCI ANNO 2018 "Società Operaia Mutuo Soccorso" PALAIA

1. AMBROSIO UMBERTO	24/04/1965	Pistoia	2018
2. BAGNOLI MICHELA	12/02/1991	Treggiaia	2018
3. BALLATI ZOE	10/10/2000	Palaia	2018
4. BARTALONI ALBERTO	18/05/1964	Palaia	2018
5. BARTALONI GIUSEPPE	15/01/1949	Palaia	2018
6. BARTALONI VITTORIO	12/02/1937	Palaia	2018
7. BATTAGLINI ALBERTO	17/10/1948	Palaia	2018
8. BATTAGLINI ALESSANDRO	05/02/1975	Palaia	2018
9. BATTAGLINI CLAUDIA	12/03/1981	Palaia	2018
10. BENVENUTI DAVIDE	27/11/1975	Palaia	2018
11. BENVENUTI FIORENZO	31/03/1942	Palaia	2018
12. BENVENUTI SAMUELE	11/08/1971	Palaia	2018
13. BENVENUTI STEFANO	12/01/1979	Palaia	2018
14. BERTELLI ANTEA	04/11/1994	Palaia	2018
15. BIANCHI LUIGI	01/12/1953	Palaia	2018
16. CACELLI IVANO	03/03/1951	Palaia	2018
17. CAMBI FRANCESCA	06/10/1940	Palaia	2018
18. CAVALLONE ROMINA	21/12/1975	Pontedera	2018
19. CECCATELLI MARCO	21/02/1977	Palaia	2018
20. CERRANO SOFIA	09/06/1986	Capannoli	2018
21. CHELLI LUCA	10/12/1966	Palaia	2018
22. CIAMPINI GIUSEPPE	26/02/1953	Palaia	2018
23. CORDARO CALAFIORE	03/05/1996	Capanne	2018
24. CORSI CHIARA	03/03/1966	Palaia	2018
25. COSTA MARIA ELENA	04/05/1974	Palaia	2018
26. D'AULERIO GIUSEPPE	18/07/1942	Palaia	2018
27. DEL GUERRA ROSSANO	29/09/1945	Cerreto Guidi	2018
28. DELL'AGNELLO ANNA	19/05/1941	Palaia	2018
29. FABRETTI ALESSANDRA	01/04/1954	Palaia	2018
30. FALCHI ANNA MARIA	01/03/1940	Palaia	2018
31. FALCHI MASSIMILIANO	25/06/1968	Palaia	2018
32. FAVILLI MIRCO	11/05/1987	Palaia	2018
33. FAVILLI NICO	22/06/1994	Palaia	2018
34. FIUMALBI LINDA	11/06/1979	Palaia	2018
35. FIUMALBI MARIA GRAZIA	18/05/1950	Forcoli	2018
36. FIUMALBI MAURIZIO	08/09/1974	Palaia	2018
37. FIUMALBI MICHELE	14/01/1981	Palaia	2018
38. FIUMALBI ROSANNA	22/09/1947	Palaia	2018
39. FIUMALBI TOMMASO	04/12/2016	Palaia	2018
40. FOGLI PARIDE	03/06/1996	Capanne	2018
41. FORGIONE ANTONELLA	30/08/1971	Palaia	2018
42. FULCERI FILIPPO	03/04/1975	Lajatico	2018
43. GANDOLFO PIETRO	06/02/1981	S. Croce s/a	2018
44. GAROFALO DONATO	02/04/1962	Palaia	2018
45. GAROFALO ILARIA	19/03/1983	Forcoli	2018
46. GIGLIOLI ELENA	02/08/1983	Palaia	2018
47. GIUSTI CRISTIAN	18/01/1996	Marti	2018



48.GOREMAN MATTEO	20/08/1984	La Rotta	2018
49.GRANUCCI GIULIA	23/04/1991	Partino	2018
50.GRANUCCI ONIS	10/03/1962	Partino	2018
51.INFURNA Michelangelo	09/06/1986	Selvatelle	2018
52.KNECHTLE BERNHARD	18/03/1949	Palaia	2018
53.KNECHTLE BRIGITT	18/09/1955	Palaia	2018
54.LORENZETTI ENRICO	14/03/1939	Palaia	2018
55.LUCCHESI LUCA	03/02/1974	Bientina	2018
56.MAGOZZI MAURO	16/03/1950	Palaia	2018
57.MARCONCINI DAIANA	02/07/1959	Palaia	2018
58.MARCONCINI LUIGI	15/11/1965	Palaia	2018
59.MARTINELLI KATIA	06/09/1970		2018
60.MASI RICCARDO	01/07/1972	Lajatico	2018
61.MATTONAI MAURO	04/01/1932	Palaia	2018
62.MENICHETTI MAURIZIO	11/08/1980	Cascina	2018
63.MONTAGNANI ELISA	28/03/1986	Cascina	2018
64.MONTI FRANCESCO	16/06/1999	Partino	2018
65.MONTI NICOLA	09/04/1982	Palaia	2018
66.MORELLI MARCO	06/09/1977	Peccioli	2018
67.NOTARPASQUALE Silvestro	19/10/1935	Terricciola	2018
68.NUCCI MARIO	20/08/1993	S.Maria Monte	2018
69.NUCCI MICHELE	09/07/2001	S.Maria Monte	2018
70.ORAZZINI MERI	13/08/1963	Partino	2018
71.ORLANDINI CLAUDIO	24/01/1965	Terricciola	2018
72.ORLANDINI ROBERTO	27/03/1969	Palaia	2018
73.ORLANDINI ROMANO	07/07/1939	Palaia	2018
74.PACINI SIMONE	15/02/1976	Palaia	2018
75.PADOVANI SONIA	13/04/1964	Montefoscoli	2018
76.PARENTE GIULIA	26/02/1989	Palaia	2018
77.PUCCI SIRIO	01/08/1947	Palaia	2018
78.PULIDORI NADA	04/12/1952	Palaia	2018
79.RICCI ANTONIO	16/01/1959	Forcoli	2018
80.RINALDI LUCA	24/03/1967	Palaia	2018
81.ROSSI CRISTIAN	05/10/1999	S.Croce s/Arno	2018
82.SALVADORI MARCO	10/12/1984	Palaia	2018
83.SALVINI TOMMASO	18/01/1979	La Rotta	2018
84.SANTONI DELIA	07/12/1946	Palaia	2018
85.SANTONI NICOLA	05/12/1982	Palaia	2018
86.SCHNELL NATASCHA	20/11/1980	Palaia	2018
87.SOLDANI CATERINA	21/06/1977		2018
88.STEFANELLI STEFANO	22/06/1969	Palaia	2018
89.STEFANELLI VERA	08/10/1945	Palaia	2018
90.SUSINI CLAUDIA	26/06/1985	Palaia	2018
91.TESI RENATO	10/04/1950	Palaia	2018
92.TENERANI FEDERICO	29/12/1968	Palaia	2018
93.TOCCI VALENTINA	17/05/1985	Palaia	2018
94.TOGNOTTI DANIELA	31/01/1981	Palaia	2018
95.VALACCHI FILIPPO	27/01/1982		2018
96.VALLINI ALESSIO	14/02/1984	Palaia	2018

97.	VANNI ANTONIETTA	24/01/1950	Palaia	2018
98.	VANNINI ELISA	02/11/1981	Palaia	2018
99.	VANNINI LUIGI	20/08/1929	Palaia	2018
100.	VANNOZZI GIANLUCA	12/05/1977	Forcoli	2018
101.	VIGNOLA RAFFAELE	07/08/1976	Palaia	2018
102.	VOLTERRANI ILENIA	24/08/1994	Palaia	2018
103.	ZANOBETTI GINO	06/08/1946	Palaia	2018
104.	ZANOBETTI LARA	08/07/1974	Palaia	2018
105.	ZANOBINI JURI	11/07/1984	Palaia	2018
106.	ZAPPOLINI GIULIA	06/01/1982	Palaia	2018

Aggiornato al 31 dicembre 2018

ALLEGATO ALL'ATTO
 N. 840 SERIE 3
 REGISTRATO
 11 5 MAR 2019

Il Funzionario
 Mauro Etisei(*)
 (*) Firma in delega del Direttore Provinciale
 Patrizia Muscarello

